



Roma, 13 maggio 2019

AUDIZIONE X° Commissione Camera dei Deputati

Priorità operative fuori dalla richiesta di delega

- 1) Assetto del portale Alloggiati web della polizia di Stato per il rilascio delle credenziali on-line e semplificazione delle procedure di inserimento dati.
- 2) Norme fiscali per le attività ricettive extra-alberghiere che operano fuori dall'ambito di impresa, Bed and Breakfast e Case Vacanze non imprenditoriali, inserimento dell'obbligo del versamento della cedolare secca al 21% sul ricavo netto (detrazioni ammesse, almeno le commissioni praticate dai portali OTA)
- 3) Correzione del comma 2 dell'articolo 4 del DL 50/2017 convertito con la legge 96/2017 ,
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a a partire da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento , **calcolata al netto delle provvigioni applicate dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici di cui al comma 1 del presente articolo** , nel in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.
- 4) Necessità di emanazione del Regolamento , (al momento ci risulta ancora non emanato) in relazione al comma 3 – bis della medesima legge :

3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locare e alla durata delle locazioni in un anno solare.

Si osserva che la non emanazione di questo regolamento sta creando non poche problematiche in ambito applicativo in tantissime regioni italiane paralizzando il libero esercizio di impresa in questo settore.





DETTO questo , la nostra ASSOCIAZIONE accoglie con plauso il disegno di Legge in discussione in quanto è da diversi anni che si batte affinché la materia turismo , comparto importante per la nostra economia, passi sotto il controllo di leggi statali che stabiliscano regole uguali su tutto il territorio nazionale.

- a) Il codice identificativo , operazione che si doveva concludere a breve, sta creando conflittualità operative fra Stato e Regioni con continue censure da parte del Governo là dove alcune Regioni hanno cercato di istituirlo. Questa operazione è prevista all'articolo 3 della Legge delega, ma data la impellente necessità di renderla operativa, sarebbe quanto mai opportuno trattarla separatamente extrapolandola dalla Legge delega e istituirlo con decreto almeno per le Locazioni Turistiche.
- b) Poiché la proposta di Legge Delega è molto articolata e precisa nei particolari e nei dettagli di applicazione, a nostro avviso , sarebbe quanto mai opportuno aggiungere delle precisazioni nel capo f) dell'articolo 1 **aggiungendo la necessità che , nell'ambito della modulistica e delle procedure standardizzate, siano uguali i criteri operativi attraverso le piattaforme telematiche usate dagli sportelli SUAP dei vari comuni.**
- c) Con l'approvazione di questo disegno di legge il cambiamento sarà innovativo in quanto è prevista l'introduzione di regole uguali su tutto il territorio nazionale e , come specificato nella legge stessa , le effettive applicazioni saranno contenute nei decreti attuativi che verranno emanati, e che conterranno specifici dettagli operativi. Ma nella richiesta di delega non si fa menzione di quello che è lo stato consolidato relativo alle strutture ricettive, siano esse alberghiere o extra-alberghiere già operanti sul territorio nazionale, che sono state avviate in base a leggi regionali diverse. Se si considera il comparto extra-alberghiero addirittura con denominazioni le più disparate e fantasiose. **Ora con le nuove regole cosa è previsto per questo ? Adeguamento con applicazione delle regole nuove entro un termine ecc. Questo è un aspetto che il disegno di legge non prevede che a nostro avviso è molto importante già definire a priori .**

Concludendo auspichiamo che l'iter parlamentare avvenga il più rapidamente possibile , una volta approvato da questa Commissione e calendarizzato con il passaggio in aula .

Una ultima nostra ulteriore richiesta è quella che la nostra Associazione venga coinvolta ogni qualvolta si renderanno necessari i decreti attuativi affinché , con la nostra ventennale esperienza, possa essere dato un valido contributo per operare al meglio.





A.N.B.B.A. 1999



A.N.B.B.A. Associazione Nazionale dei Bed and Breakfast -Guest House - Case per Vacanza ed Affitti Turistici
Sede presso Confiturismo - Via G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA
Sede Operativa : Piazza de Popolo, 18 Palazzo Valadier 00187 ROMA tel 06 36712861 fax 36712400
Segreteria di Presidenza : Via Guariglia ,38 - 84019 Vietri S/M (SA) – te. 089763115 – fax 089210690
P. IVA 94045490276